



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

XXVIII Convegno nazionale

"Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia"

Verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia

“Il processo penale minorile : educare e riparare”

Maria Francesca Pricoco

Da oltre un ventennio le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa hanno elaborato norme internazionali per il trattamento dei minori in conflitto con la giustizia .

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha espresso il suo orientamento sulla giustizia minorile nelle seguenti risoluzioni : a) le Regole Minime delle Nazioni Unite sull'Amministrazione della Giustizia Minorile (c.d. regole di Pechino) 29-11-1985 , b) le Linee Guida delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della delinquenza minorile (Linee Guida di Riyadh) 14 -12-1990 , le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della Libertà (Regole dell'Havana) 14-12-1990 . Anche la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una serie di risoluzioni ed ha riaffermato il principio del superiore interesse del minore quale criterio privilegiato in tutte le decisioni che riguardano la privazione della libertà .

Nel 2008 il Consiglio d'Europa ha adottato le Regole Europee per i minori Autori di reato destinatari di sanzioni o misure , insistendo sul principio di proporzionalità (gravità del reato, età del minore, benessere psico-fisico e mentale , sviluppo capacità e circostanze personali) e del minimo intervento Il Consiglio d'Europa ha adottato inoltre una serie di raccomandazioni in materia di delinquenza e giustizia minorile :

Raccomandazione n. R (87) 20 sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile;

Raccomandazione n. r (88) 6 sulle reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie migranti ,

Raccomandazione n.R (99) 19 adottata in riferimento al documento finale del X° Congresso Internazionale delle Nazioni Unite sulla “ prevenzione del crimine e degli autori di reato “ celebrato a Vienna nel 2000 , sulla promozione della mediazione sia pubblica che privata da parte dei singoli Stati

Raccomandazione n. R (2000) 20 sul ruolo dell'intervento psicosociale precoce nella prevenzione dei comportamenti criminosi

Raccomandazione n. R (2003) 20 concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile

Raccomandazione n. r (2004) 10 riguardante la protezione dei diritti umani e della dignità degli individui con disturbi mentali

Raccomandazione n. r (2005) 5 sui diritti dei minori ospiti di istituti di custodia

Raccomandazione n. r (2006) 2 sulle Regole Penitenziarie europee

Da ultimo occorre ricordare la relazione dello scorso 19-6-2009 del Commissario europeo dei diritti dell'uomo sulla delinquenza minorile in Europa .

Dalla normativa internazionale si ricava il riconoscimento in capo ai minori di età della titolarità di diritti ed interessi legittimi conseguenti alla loro qualità di soggetti in formazione e quindi meritevoli di particolare comprensione da parte della società e delle istituzioni preposte al giudizio della loro condotta e alla conoscenza dei loro bisogni ¹ . La detta normativa contiene puntuali sollecitazioni ad adottare misure che favoriscano la chiusura anticipata del processo nei casi più lievi , consentano interventi precoci di sostegno e di messa alla prova , assicurino la specializzazione degli organi e degli operatori della giustizia minorile .

La normativa internazionale ed in particolare la Risoluzione 40/33 del 10 –12-1985 delle Nazioni Unite e la Raccomandazione n. R (87) 20 del Consiglio d'Europa nonché le sentenze n. 222/83

della Corte Costituzionale sulla separazione dei giudizi nei casi di computazione di un minore con un maggiorenne e della sentenza n. 287 del 22 maggio 1987 della stessa Corte , la promulgazione della legge n. 184 del 1983 nonché il decreto ministeriale del 23 ottobre 1984 istitutivo dell'ufficio della giustizia minorile hanno ispirato le iniziative che hanno condotto alla approvazione delle dispos. del d.p.r. n. 448 / 88 .

Dagli atti internazionali emerge “ un modello di giustizia minorile agile e veloce pensato per un contesto istituzionale di forte presenza di servizi educativi del territorio a cui fare ricorso in alternativa al giudizio . Un modello basato sulla rapida uscita dal circuito penale (c.d. diversion) e sul concetto di responsabilizzazione del minore anche attraverso forme di confronto con la vittima (c.d. mediation) .²

Il principio di diritto che ispira l'applicazione ed interpretazione della disciplina del processo penale minorile è quello sancito dall'art. 40 della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia, che, per l'appunto, sancisce *il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale , che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima* .

Il d.p.r. 448 / 88 introduce principi e strumenti che, benché operanti all'interno del processo penale ordinario, consentono un approccio del minore indagato e imputato orientato alla finalità di recupero mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale. L'insieme di queste disposizioni costituisce il sistema processuale minorile :

l'art. 1 sancisce che i principi del processo penale minorile si applicano a tutte le fasi “ attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori “³ e quindi non limitatamente al momento della applicazione della sanzione o a quella della esecuzione .

¹ v. L. Fadiga , “ *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza* “ .Scritti di Alfredo Carlo Moro , Milano, 2006, pagg. 129-166

² v. L. Fadiga , *Le origini del processo penale minorile : i lavori preparatori del dpr 448/1988*, in rivista Diritto Minorile (www.dirittominorile.it), n . 1/2009, p. 2

³ C.cass., 28 aprile 1994, n. 168, in Giur. Cost. 1994, p. 1254, con nota di E. Gallo

l'art. 9 prevede l'accertamento sulla personalità del minore da valutarsi anche in relazione al suo contesto familiare e sociale e dispone un coordinamento tra le misure penali ed i provvedimenti civili le disposizioni in **materia di libertà personale** prescrivono anche agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di tenere conto della gravità del fatto, dell'età e della personalità del minorenne ed in caso di arresto o di fermo prescrivono il coinvolgimento immediato della famiglia ed il collocamento presso un luogo diverso dal carcere degli adulti, il CPA, ovvero, quando ricorrono le condizioni, presso l'abitazione familiare ,

la nuova disciplina ha introdotto tipologie di **misure cautelari** volte ad impedire l'interruzione dei processi educativi in atto (collocamento in comunità, permanenza in casa, prescrizioni)

ha previsto un organo giudicante **GUP specializzato** (pur considerando i limiti e le contraddizioni rilevate anche a seguito della sentenza cass.pen. IV sez. n. 38481 /08)

ha aperto verso forme di diversione quali la disciplina **dell'irrilevanza del fatto**

ha recepito la finalità di responsabilizzazione del minore attraverso l'istituto della **messa alla prova**. Nel momento attuale, quindi, l'interesse principale degli studiosi e degli operatori è quello di “ verificare se, nell'esercizio concreto della giurisdizione minorile ed in quale misura sia stato possibile rendere “ ragione della valenza educativa e risocializzante del processo penale minorile “⁴.

Dati statistici sulla situazione in Italia, confrontati con i dati della criminalità minorile europea, confermano una situazione che ancora nel nostro Paese non è di allarme o di paura, nel senso efficacemente chiarito nel corso della sua relazione dal Prof. Rossi, tale da determinare il ricorso a soluzioni dettate soltanto dall'emergenza. Di conseguenza, pur consapevole delle difficoltà connesse, prevalentemente, alla mancanza di risorse, ritengo vi sia ancora ampio spazio per riflettere sulla formulazione di proposte migliorative sia sul piano interpretativo che delle riforme di un modello che dopo quasi vent'anni “ di vigenza ha comunque raggiunto un buon grado di efficienza ed è considerato un sistema originale e così attento ai diritti dei minori da essere studiato e ripreso dagli Stati stranieri che si stanno dotando di un moderno ordinamento giudiziario minorile”⁵

⁴ v. L. Spina, *Il sistema penale minorile tra esigenze di rieducazione e certezza della pena: riflessioni del giudice*, in *Cassazione Penale*, 2006, 12, p. 4224

⁵ v. L. Spina, *op. cit.*, p. 4226, che riporta anche in nota la relazione del Procuratore Generale della Cass. per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005 ove afferma che “ *nel complesso, il procedimento minorile appare adeguato,*

Il Commissario europeo per i diritti dell'uomo, nella relazione sulla situazione della delinquenza minorile in Europa dello scorso 19-6-2009, sopra citata, rileva una tendenza generale nel senso di un inasprimento delle misure punitive e repressive ed invita gli Stati ad avviare programmi di prevenzione, diversione dal procedimento giudiziario, riconoscimento del superiore interesse del minore, a favorire la specializzazione del giudice e la formazione degli operatori, a considerare la detenzione quale misura estrema e a predisporre, in aggiunta, strutture di piccole dimensioni adeguate per i programmi educativi volti alla reintegrazione sociale del minore.

In ordine al nostro processo penale minorile e alla sua peculiare finalità, credo, possano individuarsi alcuni punti fermi:

- il processo penale minorile è un processo sul fatto⁶ e conduce ad un accertamento di colpevolezza con le dovute garanzie difensive, previa la necessaria informazione al minore indagato o imputato,
- a seguito dell'accertamento della colpevolezza è imprescindibile un giudizio sull'imputabilità
- l'intero percorso processuale penale minorile ha finalità rieducative e tende alla responsabilizzazione del minore autore di reati⁷
- il processo penale minorile deve garantire un giudizio "senza indugio" (art.40 Conv. Onu)
- nel corso del processo penale minorile il giudice deve conoscere la personalità dell'imputato e, pertanto, dall'organo giudiziario preposto deve essere assicurato un approccio multidisciplinare
- nel corso del processo penale minorile l'indagato e l'imputato deve essere preparato ed accompagnato all'incontro con il giudice⁸
- la scelta della misura e della sanzione deve essere adeguata alla personalità e alle esigenze educative del minorenne e dovrà ispirarsi prevalentemente ad istanze educative e riparative

salvo alcuni miglioramenti specifici da apportare; positivi gli aspetti dell'introduzione dei nuovi istituti della messa alla prova (che si conclude nella maggior parte dei casi con esiti positivo) e della declaratoria di irrilevanza del fatto " , relazione consultabile in www.minoriefamiglia.it

⁶ v. F. Micela , *Procedimento penale minorile tra funzione rieducativa e funzione ripartiva*, p.12. relazione presentata all'incontro di studio del CSM su Mediazione civile e penale nel procedimento minorile

⁷ v. P. Dusi, *La pretesa di educare attraverso il processo*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2005

⁸ v. P. Pazè, *L'accompagnamento di un ragazzo al procedimento penale*, in *Minorigiustizia*, n. 4 /2008

secondo il prudente apprezzamento del giudice tenuto conto delle caratteristiche personali e relazionali di ciascun soggetto (c.d. *principio di discrezionalità*)

Con riferimento alla finalità educativa e riparativa credo che il sistema dei principi internazionali e nazionali sancisca il diritto del minore ad una relazione processuale significativa , che gli dia percezione del senso della regola , della ragione delle decisioni e del valore della norma in un sistema tendente al recupero di una convivenza sociale improntata oltre che alla civiltà dei comportamenti anche alla loro liceità .

Tenuto conto della sussistenza di tale diritto e delle caratteristiche del nostro sistema processuale minorile sopra esposte allora occorre riflettere sul fatto che gli strumenti educativi e riparativi non possono essere limitati a quelli già rivolti a questo possibile scopo (v. art. 28 d.p.r. 448/88) ma devono riguardare l'intero sistema e devono essere applicati in ogni momento e fase dell'iter processuale .

Le finalità rieducative e riparative, in sostanza, non riguardano soltanto una rielaborazione della condotta e la conseguente responsabilizzazione del minore autore di reati rispetto alla vittima ma , si ribadisce, sono dirette al cambiamento dell'atteggiamento del detto minore rispetto alla società nel suo complesso , alla ragioni della legge , alle regole della convivenza civile, cambiamento che dalla occasione del processo può derivargli .

Le criticità rilevabili in ordine alla attuazione del sistema processuale minorile e della sua peculiare finalità attengono, di conseguenza, sia a questioni applicative ed interpretative degli istituti già esistenti sia alla opportunità di iniziative di riforma a seguito di constatazione della carenza di strumenti normativi adeguati alle finalità in oggetto .

Ad esempio senz'altro la disciplina sull'irrilevanza (art. 27 del d.p.r.), prevista per la fase delle indagini preliminari, offre una occasione per la rieducazione ed il ripensamento in quanto presuppone un contatto tra il giudice ed il minore e l'esercente la potestà e prevedendo l'audizione obbligatoria della persona offesa sancisce l'espressione di un giudizio, per l'appunto di irrilevanza, pronunciato non in base a criteri oggettivi e predeterminati ma fondato sulla comparazione delle circostanze indicate dalla norma e la condizione personale dell'indagato (tenuità del fatto, occasionalità del comportamento, eventuale pregiudizio delle esigenze educative del minore). In questa materia appare necessario che venga mantenuto il contatto tra giudice e il minore e che tale

contatto non sia formale potendo altrimenti corrersi il rischio che l'indagato coltivi l'idea che, a comportamenti comunque illeciti, non segua una risposta della giustizia ed il timore è che non recepisca il significato educativo della decisione, minimizzando l'accaduto .

Il concetto che la mediazione o la riparazione passi attraverso il confronto con l'esperienza patita dalla vittima, al fine di “apprendere” dalla sofferenza altrui determinata dalla condotta deviante oggetto del giudizio penale, non ha appigli sostanziali e processuali nella normativa in vigore , salvo che la previsione dell'art. 165 c.p. (che consente di subordinare la sospensione della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato) o dell'art. 47 dell'ord. pen. (che nel disciplinare l'affidamento al servizio sociale prevede espressamente che l'affidato si adoperi in favore della vittima)⁹ atteso che, a seguito da tale attività, il giudice potrebbe formulare un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta dell'imputato ovvero un percorso di rivisitazione del condannato per l'applicazione di misure alternative alla detenzione.

Nelle disposizioni sul processo penale minorile non sono disciplinati momenti di confronto con la persona offesa ai fini meramente educativi e di riparazione del danno.

L'audizione obbligatoria della persona offesa non è prevista nel corso dell'udienza preliminare e né in sede dibattimentale ove, in particolare, la p.o. viene esaminata soltanto se citata in qualità di testimone e, quindi, soggetta alle regole processuali per l'esame diretto e il controesame a scopo prettamente istruttorio, di narrazione e ricostruzione della condotta contestata. Il giudice potrebbe sentire la parte offesa ai fini indicati dall'art. 9¹⁰ del d.p.r. 448/88 e cioè per valutare la rilevanza sociale del fatto considerando che in entrambe le fasi potrebbe essere emessa sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto .

L'unico strumento per introdurre un effettivo confronto tra il minore autore di reato e la parte offesa è il progetto redatto dai servizi sociali minorili per la sospensione del processo e messa alla prova previsto dall'art. 28 del d.p.r. 448/88 . Dall'analisi di dati statistici relativi ai progetti in questione emerge, tuttavia, una bassa percentuale di prescrizioni riguardanti la conciliazione con la parte lesa ed il risarcimento simbolico del danno. La difficoltà della conciliazione, a mio modo di vedere, non dipende soltanto dalla indisponibilità dell'imputato al contatto con la persona da lui offesa ma molto

⁹ v. F. Micela, *op. cit.*, p. 17

¹⁰ v. F. Micela, *op.cit.*, p.. 17

spesso è conseguente anche ad un chiusura di quest'ultima che non riesce ad elaborare l'accaduto e coltiva finalità rivendicative e retributive nei confronti dell'autore del fatto a suo danno .

La mediazione con la parte offesa, invero, presuppone una comunicazione o relazione necessariamente bidirezionale che non è sempre possibile e che, comunque, per aver efficacia, deve suscitare tra le due parti contrapposte sentimenti comprovanti l'avvenuta ricezione Non sarei d'accordo per una dichiarazione unilaterale dell'autore del reato che potrebbe risolversi in una mera manifestazione d'intenti ovvero, vista la mancata accettazione del destinatario, potrebbe determinargli un senso di frustrazione devastante per il processo ripartivo in corso. In una esperienza trattata dal t.m. di Catania nella fase dibattimentale ha avuto, invece, esito positivo una prescrizione di c.d. *conciliazione indiretta* : in un progetto di messa alla prova, in ragione del rifiuto della vittima di un reato contro il patrimonio ("scippo") di rilevante allarme sociale, è stato prescritto che l'imputato partecipasse alla attività di mediazione avviata tra un altro imputato e la sua parte offesa , previo consenso di questi ultimi, atteso che la comprensione della sofferenza procurata alla vittima era stata considerata un presupposto decisivo per il progetto ed, al fine di non precludere al minore una tale possibilità, il servizio ministeriale in corso di prova ha proposto la modifica del percorso conciliativo nel senso sopra descritto, modifica che è stata decisiva per la valutazione finale di estinzione del reato . In un altro caso trattato invece dal GUP per il reato di danneggiamento di edifici scolastici è stata prescritta la conciliazione con il sindaco quale rappresentante della comunità locale ove il fatto era stato commesso .

La mediazione in genere viene realizzata attraverso esperienze di confronto con situazioni di emarginazione per povertà, disabilità fisiche e mentali o abbandono di minori mediante attività di servizio presso strutture ospitanti tali categorie di soggetti ovvero case famiglia ove sono inseriti minori tutelati dal t.m. in proc. per adott. o ex artt. 330 e segg., con situazioni di dolore e di sofferenza, e non di passioni tristi a cui faceva riferimento il Presidente Andria, ma il dato che dall'esperienza del distretto della Corte d'Appello di CT emerge è che il confronto con l'altro e l'opera di mediazione o riparazione che con il progetto di messa alla prova si vuole tentare è, in sostanza, una conoscenza o confronto con realtà, pur marginali (così come quelle da cui scaturiscono le condotte di devianza minorile) ove, tuttavia, l'approccio e soprattutto la relazione è di tipo costruttivo e non distruttivo come la condotta di chi viola la legge e le regole di convivenza civile . Trattandosi , però, di un processo di riparazione volto all'immedesimazione nella condizione

dell'altro si è osservata la necessita di un supporto della sfera relazionale del giovane imputato realizzabile prevalentemente attraverso programmi di educativa territoriale .

Da uno studio condotto dalla cooperativa “ Prospettiva “, che opera nel distretto della Corte d'Appello di Catania, sui dati ricavabili da un decennio (1998-2008) di attività sul territorio catanese è emerso, infatti, che il 45% dei giovani presi in carico con il servizio di educativa territoriale non conviveva in una famiglia normo costituita e, dei ragazzi messi alla prova con un progetto di educativa territoriale, il 68,9% aveva concluso positivamente la prova con conseguente abbassamento della recidività ove si consideri che soltanto il 19 % ha commesso reati dopo la presa in carico ¹¹

E' questo forse il tessuto di protezione a cui ieri faceva riferimento il Prof. Rossi.

Se quindi gli istituti processuali non disciplinano le modalità della rieducazione e riparazione a cui il processo minorile tende occorre che il giudice predisponga, in ogni momento dell'iter, i dovuti confronti e la comprensione delle conseguenze, non soltanto giuridiche, del comportamento dell'indagato e dell'imputato atteso che, tale conoscenza, potrà essere per il minore l'occasione utile per un percorso di cambiamento e di riparazione .

Nel corso dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto e della eventuale applicazione di misura cautelare o anche all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame il rapporto tra il giudice e l'indagato è diretto ed offre a quest'ultimo spazi per la difesa ed al giudice tempi e modi di comprensione sia del fatto contestato che della personalità (anche per l'attività di indagine ed informazione compiuta dall'equipe del CPA e dell'USSM o anche, quando dal Gip è stata disposta la custodia in carcere, dall'equipe dell' IPM) E' importante ad esempio che, conclusa l'udienza di convalida a seguito della quale è stata applicata una misura cautelare, alla lettura del provvedimento segua l'illustrazione delle ragioni della decisione per far sì che il minore comprenda che la scelta della misura, se anche rigorosa , risponde alle sue esigenze educative .Pur considerando la residualità della custodia in carcere, nel caso di applicazione di tale misura, una adeguata applicazione della disciplina del processo penale minorile , comporta la necessità di comunicare all'indagato la valutazione ed i motivi della scelta della misura quale più idonea in quanto può essere “l'unica a trasmettere al minore concreto e dissuasivo messaggio da parte dell'ordinamento “, specie quando, per il collocamento in comunità, non vi sia adesione e non sia possibile accedere ad altre misure meno

¹¹ v. [www.coop.-prospettiva .it](http://www.coop.-prospettiva.it) voce documenti

afflittive .Si reputa inutile, ad es., la permanenza in casa se la famiglia è inesistente sotto il profilo del controllo del comportamento dell'indagato atteso che la permanenza in casa, senza i dovuti stimoli e a volte anche contenimento affettivo, diventa una forma alienante e fuorviante del percorso educativo anche per “ le fughe “ virtuali consentite attraverso l'uso del computer Così come, al contrario, in presenza di una puntuale progettualità e di una famiglia complessivamente valida ed affettiva, anche nell'ipotesi di reati gravi, è preferibile la misura delle prescrizioni con educativa territoriale .

L'udienza preliminare è il momento centrale di questo sistema processuale ove occorrerebbe prevedere la presenza del minore anche ricorrendo all'accompagnamento coatto. “Un processo contumaciale nei confronti di un minore o comunque di un giovane imputato può ben considerarsi una sconfitta del sistema . Qualunque sia la conclusione del processo il non aver potuto contare su una partecipazione ancorché minima dell'imputato priva il giudice della possibilità di conoscere il minore e quest'ultimo di poter iniziare –anche attraverso il momento cruciale del giudizio – una più concreta ed efficace rivisitazione critica del fatto “¹² **Per l'avvio di qualsivoglia percorso educativo o riparativo è necessario che il minore partecipi al momento, istituzionalmente previsto, dell'incontro con il giudice** . La sua partecipazione, peraltro, è necessaria anche per recepire il consenso alla immediata definizione del processo sul presupposto che l'imputato abbia avuto contezza del significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza e delle ragioni anche etico - sociali delle decisioni (art. 1 del d.r.p. 448/88) ed è importante anche per la scelta del rito abbreviato, con la conseguente possibilità di uscita immediata dal processo a seguito della varietà delle decisioni consentite al giudice anche con finalità di diversione .

Per le finalità educative e riparative di cui stiamo parlando non può prescindere dall'assistenza del minore in udienza ad opera dei servizi ministeriali, dei genitori e da una difesa specializzata ed attenta alle richieste ed applicazioni processuali opportunamente orientate .

Peraltro il Gup, ai sensi dell'art. 32, peraltro , in caso di urgente necessità, con separato decreto può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne e sostanzialmente veicolare la finalità educativa coinvolgendo la famiglia anche mediante il controllo della potestà genitoriale introducendo una forma di diversione nel senso della *family conferencing* (o dialogo esteso ai gruppi

¹² v. A. Busacca, *Un protocollo per la gestione dell'udienza preliminare minorile*, in Cass. pen., giugno 2006, n. 6, p. 2274 e segg.

parentali che coinvolge il minore e la sua famiglia nella ricerca di una soluzione ai problemi sottostanti il comportamento deviante) citata dal Commissario europeo nella relazione del 19.6.2009 Anche il giudice del dibattimento può applicare la medesima disciplina, ma, in ogni caso, il giudice minorile, in forza della attribuzione di competenza sia in campo civile che penale, derivante dalla unicità dell'organo giudiziario preposto alla cura, educazione e punizione del minore autore di reati, unicità da cui non può prescindere in qualsivoglia ottica di riforma del tribunale minorile, può comunque emettere provvedimenti civili in via d'urgenza, su richiesta del pubblico ministero d'udienza ovvero ai sensi dell'art. 336 ultimo comma c.c. ovvero ai sensi dell'art. 25 del regio decreto n. 1943 del 1404 .

Uno strumento importante al fine di realizzare un effettiva attuazione delle finalità educative o riparative del proc. pena. minorile è dato dal coordinamento delle commissioni previste sia a livello centrale che regionale dall' art. 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989 dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali .

L'educazione e la riparazione a cui tende il processo penale minorile dipende anche dai tempi del giudizio . La scelta del rito¹³ ,in alcuni casi ed in determinati contesti territoriali, può essere una scelta corrispondente allo scopo del processo in quanto quella più idonea al principio della rapidità della decisione auspicato dalle fonti internazionali . Occorre riflettere, quindi, se, in ambiti ad alta densità di devianza minorile, collegati, prevalentemente nei t.m. del Sud Italia, anche ad ambienti di criminalità organizzata , per taluni imputati , già conosciuti dai servizi ministeriali e del territorio , a seguito di convalida dell'arresto e di applicazione di misura cautelare ovvero nei casi di piena confessione , non sia preferibile un processo veloce anche con rito direttissimo , che se pure non espressamente vietato dalle disposizioni del d.p.r. 448 /88 , non viene applicato da nessun tribunale minorile , salvo che quello di Napoli .¹⁴ In questi casi , ricorrendone le condizioni , l'eventuale sospensione per messa alla prova potrebbe consentire sperimentazioni di contestuale riparazione del danno e più veloci e diretti confronti anche con la parte offesa e sostanzialmente percorsi di mediazione più proficui.

¹³ cfr. a proposito i dati risultanti dal dossier su “ *La gestione dei procedimenti penali nei tribunali per i minorenni* “ , di L. Villa, *Minorigiustizia*, n. 4 /08

¹⁴ ove dal mese di maggio del 2008 , data di inizio della nuova prassi processuale, al mese di dicembre del 2008 sono stati trattati 80 processi con il rito direttissimo, di cui 9 sospesi ex art. 28 d.p.r. 448/88 e dal mese di gennaio a ottobre 2009 sono stati trattati 133 processi , di cui 28 sospesi per lo stesso motivo

Ciò induce a pensare che “ *una risposta, apparentemente, forte* “ in quanto pone il minore autore di reati, direttamente di fronte al giudizio, può essere, ricorrendone le condizioni, quella significativamente rivolta a realizzare le finalità educative e riparative del processo penale minorile .

La fase dibattimentale, peraltro, se pure eventuale nel nuovo sistema processuale italiano , in quello minorile, ove il GUP, in base ai dati statici degli ultimi anni, svolge efficace funzione di filtro , spesso è destinata a processi che non hanno trovato definizione a cagione dell'irreperibilità dell'imputato ed in genere riguarda reati bagatellari ovvero dipende da scelte difensive rivolte ad una rinnovata istruttoria . Inoltre fatta eccezione per i giudizi immediati, per i quali non sia stato chiesto il rito abbreviato, il processo verte su fatti risalenti nel tempo e riguarda imputati ormai maggiorenni

Problematica è poi la questione del rispetto della finalità educativa o riparativa con riferimento a specifiche condizioni o qualità dell'autore del fatto ed in particolare quando si tratta di minori stranieri, di ragazzi affetti da disagio psichico ovvero nell'ipotesi di imputati di abuso sessuale .

Con riferimento ai primi occorre chiedersi se la finalità rieducativa possa riguardare progetti di integrazione sociale atteso che , in genere, le condizioni di vita dei minori stranieri non consentono il coinvolgimento della famiglia perché inesistente, clandestina, maltrattante etc. e non è facile trovare soluzioni di accoglienza presso strutture educative attrezzate al trattamento della diversità etnica . Peraltro la nuova normativa anche sui minori stranieri, introdotta nel mese di agosto scorso dal cd. *pacchetto sicurezza*, pone problemi di compatibilità dei progetti destinati, nella disciplina attuale dell'art. 32 della legge immigrazione, alla protezione ed integrazione dei minori stranieri non accompagnati con quella di minori stranieri autori di reati ed, in ogni caso, occorre riflettere sul fatto che, esaurito il percorso processuale anche con l'esecuzione della pena, l'imputato straniero è soggetto all'espulsione. Al fine di salvaguardare l'integrazione sociale realizzata nel corso di un progetto di messa alla prova ovvero anche nel caso di misure alternative alla detenzione non viene registrata adesione da parte dell'autorità amministrativa all'applicazione dell'art. 18 del d.l.s che consente il soggiorno per motivi di protezione sociale. (- A titolo esemplificativo : a) in un caso trattato dal t.m. catanese, a seguito della condanna di un giovane albanese per omicidio, riconosciuti i presupposti di legge, in via esecutiva, era stata applicata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale svolta presso una casa di accoglienza della Associazione Papa Giovanni xxiii con previsione di avvio al lavoro e protezione, anche dal gruppo dei connazionali e dal padre che lo avevano indotto alla commissione del gravissimo reato, maturato nell'ambiente della criminalità

organizzata albanese e, quindi, i cui nuclei operavano attivamente nel Paese di provenienza del detto giovane . Nonostante l'esito positivo della esecuzione della misura alternativa e la prospettazione di rappresaglie ed inquietanti minacce proferite all'indirizzo del detto giovane e rischi per la sua incolumità , il predetto è stato raggiunto dall'ordine di espulsione avendo la questura rigettato l'istanza della Procura minorile di applicazione dell'art. 18 sopra richiamato - .b) per altro verso, in un altro caso, da recente è stato affrontato presso il medesimo t.m. catanese , il problema del trattamento da applicare ai minori stranieri imputati del reato art. 12 co. 1, 3 e 3 bis del t.u. n. 286 del 1998 (trasporto di stranieri per l'ingresso illegale nel nostro Paese) tenuto conto che, in alcuni casi, accertata la colpevolezza , ne è stata rilevata la forte dipendenza dalle organizzazioni criminali e si è discusso della possibilità , nell'ipotesi di accertata comprensione in capo agli stessi del disvalore sociale del fatto posto in essere, anche per ragioni di prevenzione, di una fuoriuscita attraverso il percorso di rivisitazione offerto dall'istituto della sospensione del processo e messa alla prova) .

Per tale categoria di imputati è più gravoso il coordinamento delle finalità educative e riparative del processo penale minorile, quale binario entro cui dirigere l'applicazione dei principi e della legge , così come sostenuto dal dott. Martinelli nella sua brillante relazione , con la disciplina sugli stranieri in vigore nel nostro Paese , atteso che , può accadere che il detto binario non conduca alla meta programmata potendo il minore straniero imputato e condannato nell'ambito di un processo del quale si innalzano le finalità educative e riparative, essere costretto ad arrestare tale percorso perché raggiunto, come detto, da un ordine di espulsione con evidente discriminazione nella applicazione della legge tra gli autori di reato cittadini italiani e stranieri .

Per quanto riguarda poi i minori con problemi di disabilità psichica forse dovrebbe ripensarsi alla categoria dell'imputabilità ed accedere a più specifiche misure di sicurezza. Anche per i minori accusati di abuso sessuale non può prescindere da attività coordinate anche con i servizi dell'azienda sanitaria e la ricerca della finalità rieducativa e riparativa appare complessa ed articolata ed è molto problematico il coinvolgimento della vittima , specie se minorenni . Al riguardo deve anche segnalarsi la difficoltà degli imputati ad ammettere i fatti ovvero a mostrare ripensamento ed elaborazione, anche al fine di una sospensione del processo e messa alla prova, più che per il timore delle conseguenze penali , per l'imbarazzo o la resistenza psicologica ad affrontare un argomento che comunque attiene a percorsi intimi molto delicati .

Un ultimo problema rilavabile è quello riguardante il sistema sanzionatorio riguardo al quale , da più parti, si invoca una compiuta riforma “ che riduca (no), anziché enfatizzarle , le differenze di opportunità tra i diversi soggetti avendo sempre di mira un modello, saldamente ancorato al rispetto delle esigenze educative del minore “¹⁵

A riguardo si osserva come la finalità rieducativa del processo penale minorile è messa in crisi dalla distanza crescente tra le pene così come descritte dal codice e le decisioni del giudice di cognizione in quanto verosimilmente la pena in concreto non sarà quella che il condannato dovrà scontare , né rispetto alla sua durata né alla modalità esecutiva¹⁶ , vista la possibilità, salvo che per gravi reati ostativi , quale, ad esempio , quello di rapina aggravata , per il condannato ai sensi dell’art. 656 c.p.p. di richiedere la misura alternativa alla detenzione entro 30 giorni ed, in attesa della decisione, la sospensione dell’esecuzione della pena . Anche questo momento dovrebbe inserirsi nel percorso di educazione e riparazione ma l’efficacia è messa in crisi dalla distanza temporale rispetto al giudizio e quindi da movimenti e cambiamenti personali del condannato spesso ormai sfuggiti al controllo dei servizi in ragione della sua maggiore età . A questo proposito, forse , in un sistema di riforma dovrebbe pensarsi ad un collegamento diverso tra l’ussm e l’uepe .

Oltre a ciò anche dalla normativa internazionale emerge la necessità di un sistema sanzionatorio specifico per i minorenni che superi il binomio detenzione / pena pecuniaria e preveda pene adeguate alla condizione giovanile e più efficacemente idonee alla prevenzione .

La modifica del sistema sanzionatorio e la conseguente necessaria riforma dell’ ordinamento penitenziario non può prescindere da un “ sistema integrato che veda l’intervento penale inserito in un lavoro articolato che coinvolga il minore stesso quale attore del processo di responsabilizzazione e cambiamento, la sua famiglia, la comunità ed il sistema dei servizi “¹⁷

Il processo, credo, sia comunque per il minore autore di un reato un momento indimenticabile e potenzialmente idoneo, attraverso gli strumenti normativi previsti o ancora da adeguare ed, in ogni caso, mediante una adatta relazione processuale, ad operare un percorso di crescita educativa e soprattutto di riparazione delle lacerazioni interiori, ma la giustizia minorile, secondo la direzione

¹⁵ v. A. C. Moro, *Destini segnati ?* in www.minoriefamiglia.it

¹⁶ v. Petrini , *Ripensare le sanzioni per il reato minorile*, in *Minorigiustizia*, suppl. al n. 4 /08, p. 153

¹⁷ v. L. Spina, *op. cit.*, p. 4226

indicata dal Consiglio d'Europa ,¹⁸ è “ la componente formale di un sistema più ampio di trattamento della delinquenza giovanile. Oltre ai Tribunali per i minorenni, essa ingloba delle strutture o organismi ufficiali quali polizia, gli avvocati ed i giuristi, i servizi di messa alla prova e gli stabilimenti penitenziari. Lavora in stretta collaborazione con i servizi che operano nel settore della salute, dell'educazione, dell'intervento sociale e della tutela dell'infanzia, per esempio, e degli organismi non governativi quali le associazioni di aiuto alle vittime e testimoni” e che essa dovrà “ essere considerata come una componente di una più ampia strategia di prevenzione della delinquenza giovanile, fondata sulle strutture di base e che tenga conto del contesto generale – ambiente familiare, scuola, vicinato, gruppo di appartenenza - nel quale la delinquenza si manifesta “

E' la componente di un percorso di comunicazione e collaborazione intra ed extra processuale che mira alla significatività delle scelte ed una interpretazione della legge che colga il “ senso “ ed il “ valore “¹⁹ della regola ricavabile dall'ordinamento, tale da incidere sul singolo e, per l'effetto, sul possibile risanamento dell'intera polis .

Maria Francesca Pricoco

Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania

¹⁸ cfr testo della Raccomandazione R (2003) 20 del Consiglio d'Europa sul trattamento della delinquenza minorile e sul ruolo della giustizia minorile .

¹⁹ v. V. Zagrebelsky . Il diritto mite Einaudi p. 187